



COMMISSIONE EUROPEA

Fondi strutturali e di investimento europei

Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione,
sull'esame e sull'accettazione dei conti

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ: *Il presente documento è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità del vigente diritto dell'Unione, esso fornisce ai colleghi e agli organismi coinvolti nelle attività di sorveglianza, controllo o attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei [tranne il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)] una serie di orientamenti tecnici sulle modalità di interpretazione e applicazione delle norme dell'UE in quest'ambito. L'obiettivo del presente documento è offrire i chiarimenti e le interpretazioni dei servizi della Commissione in relazione alle suddette norme, al fine di agevolare l'attuazione dei programmi e di incoraggiare le buone pratiche. Le presenti linee guida lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale, nonché le decisioni della Commissione.*

Indice

1.	CONTESTO.....	4
1.1.	Quadro giuridico	4
1.2.	Scopo delle linee guida	4
1.3.	Nuove disposizioni del periodo 2014-2020 sull'esame e sull'accettazione dei conti	4
2.	QUESTIONI GENERALI.....	5
3.	IMPORTI REGISTRATI NEL SISTEMA CONTABILE DELL'AC.....	7
3.1.	Chiarimenti in merito alle colonne (A), (B) e (C) dell'appendice 1.....	7
3.1.1.	Colonna A.....	7
3.1.2.	Colonna B.....	8
3.1.3.	Colonna C.....	8
4.	IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER PROGRAMMA EROGATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	9
5.	ANTICIPI VERSATI NEL QUADRO DI AIUTI DI STATO (ARTICOLO 131, PARAGRAFI 4 E 5, DELL'RDC).....	9
5.1.1.	Colonna A.....	10
5.1.2.	Colonna B.....	10
5.1.3.	Colonna C.....	10
6.	RICONCILIAZIONE DELLE SPESE.....	11
6.1.1.	Colonne A e B	12
6.1.2.	Colonne C e D	12
6.1.3.	Colonne E, F e G	12
7.	PRESENTAZIONE DEI CONTI.....	13
7.1.	Presentazione.....	13
7.1.1.	Controlli di conformità tra documenti.....	13
7.1.2.	Disposizioni transitorie per l'adozione tardiva dei programmi o la designazione tardiva di autorità.....	14
7.1.3.	Modalità pratiche per la richiesta di una proroga del termine.....	15
7.1.4.	Conseguenze in caso di mancata presentazione dei conti o di una delle appendici.....	15
8.	CALCOLO DEL SALDO ANNUALE	15
8.1.	Calcolo del saldo annuale.....	15
8.2.	Conseguenze finanziarie	16
8.3.	Esempio semplificato di calcolo del saldo	16
9.	ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI	19

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

AA	Autorità di audit
AC	Autorità di certificazione
AG	Autorità di gestione
CTE	Cooperazione territoriale europea [regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013] ¹
FEAMP	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Fondi	I fondi strutturali (FESR e FSE) e il Fondo di coesione
Fondi SIE	L'acronimo SIE si riferisce a tutti i fondi strutturali e d'investimento europei. Le presenti linee guida si applicano a tutti i fondi SIE, ad eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
IOG	Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
RD	Regolamento delegato (UE) n. xxx/2016 della Commissione, del xxx 2016 (in preparazione) con disposizioni specifiche per le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi inesigibili debbano essere a carico del bilancio dell'Unione o degli Stati membri (in base alla procedura di approvazione)
RDC	Regolamento recante disposizioni comuni (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ²
RdE	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 ³
RF	Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ⁴
SiGeCo	Sistema di gestione e di controllo

¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013R1299>.

² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1303>.

³ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1011>.

⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32012R0966>.

1. CONTESTO

1.1. Quadro giuridico

Regolamento	Articoli
Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento finanziario)	Articolo 59 – Gestione concorrente con gli Stati membri
RDC	Articolo 84 – Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione Articolo 137 – Preparazione dei conti Articolo 138 – Presentazione di informazioni Articolo 139 – Esame e accettazione dei conti
RdE	Articolo 7 – Modello dei conti

1.2. Scopo delle linee guida

Il presente documento ha l'obiettivo di:

- fornire indicazioni agli Stati membri su come presentare i conti alla Commissione, utilizzando i modelli riportati nelle appendici 1, 6, 7 e 8 dell'allegato VII dell'RdE;
- fornire indicazioni per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, l'esame, l'accettazione e il follow-up dei conti a norma degli articoli 137, 138 e 139 dell'RDC.

Le presenti linee guida si applicano a tutti i fondi SIE, ad eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). A fini di semplificazione, nel seguito del presente documento la parola "appendice" si riferisce sempre, salvo diversamente specificato, alle appendici del modello dei conti di cui all'allegato VII dell'RdE.

1.3. Nuove disposizioni del periodo 2014-2020 sull'esame e sull'accettazione dei conti

Rispetto al periodo di programmazione 2007-2013, le disposizioni dell'RDC riguardanti la gestione finanziaria, gli audit e le rettifiche finanziarie hanno introdotto alcune modifiche al modello di affidabilità per il periodo di programmazione 2014-2020.

I nuovi elementi chiave nell'RDC in materia di gestione finanziaria sono:

- un periodo contabile di dodici mesi che va dal 1° luglio al 30 giugno (tranne per il primo anno);

- una trattenuta del 10% sul pagamento intermedio dell'UE, calcolato sulla base delle domande di pagamento dello Stato membro;
- la presentazione, per ciascun programma, di conti certificati per le spese dichiarate alla Commissione durante il periodo contabile;
- la presentazione alla Commissione di una documentazione di accompagnamento per garantire l'accuratezza dei conti, l'effettivo funzionamento del sistema e la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti (dichiarazione di affidabilità di gestione, riepilogo annuale dei controlli e degli audit, parere di audit e relazione di controllo, ossia i documenti di garanzia);
- il rimborso o il recupero del saldo annuale dopo l'accettazione dei conti da parte della Commissione.

Nel periodo di programmazione 2014-2020 è prevista un'ulteriore garanzia, a tutela del bilancio dell'UE, che consiste in una trattenuta sistematica del 10% sui pagamenti intermedi, come precedentemente indicato. Entro il febbraio successivo alla fine del periodo contabile (1° luglio - 30 giugno), il ciclo dei controlli viene completato sia mediante le verifiche di gestione da parte delle AG, sia mediante gli audit effettuati dalle AA. Il rischio residuo di errore nel blocco di spesa contabilizzata deve essere ridotto, dal momento che l'AC deve escludere tutte le irregolarità riscontrate durante il periodo contabile fino al momento in cui trasmette all'AA il progetto dei conti annuali.

L'AC deve tenere conto dei risultati del lavoro di audit svolto dall'AA relativamente a tale progetto prima di trasmettere i conti certificati alla Commissione.

La Commissione esamina i documenti di garanzia e i conti forniti dalle autorità competenti degli Stati membri. Il pagamento o il recupero del saldo finale viene effettuato solo dopo il completamento di tale valutazione e ad accettazione dei conti avvenuta.

2. QUESTIONI GENERALI

Benché gli Stati membri possano definire scadenze interne diverse per la preparazione della domanda finale di pagamento intermedio, l'AC trasmette tale domanda tra il 1° e il 31 luglio, a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 29, dell'RDC.

È tuttavia possibile prevedere che, rispetto alla domanda di pagamento intermedio precedente, nella domanda finale di pagamento intermedio non vengano aggiunte nuove spese supplementari; in altre parole, la domanda finale di pagamento intermedio può essere una domanda con un importo supplementare nullo. Non sono ammesse domande di pagamento intermedio negative, in quanto potrebbero comportare l'emissione di un ordine di recupero.

La domanda finale di pagamento intermedio potrebbe inoltre essere l'unica trasmessa alla Commissione a copertura del periodo contabile.

A norma dell'articolo 126, lettera b), dell'RDC, l'AC di un programma è incaricata di preparare i bilanci, nonché di certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e nel rispetto del diritto applicabile.

A partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, i conti vengono trasmessi entro il 15 febbraio N+1 per ciascun periodo contabile e per ciascun fondo, per il FEAMP e per ciascun programma. Per periodo contabile si intende il periodo che va dal 1° luglio N-1 al 30 giugno N, tranne per il primo anno, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Tale periodo contabile è il periodo di riferimento per i conti, la dichiarazione di affidabilità di gestione, il riepilogo annuale, il parere di audit e la relazione annuale di controllo ed è diverso dall'esercizio finanziario per i conti della Commissione, che corrisponde al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Periodi contabili	Termine per il pagamento del prefinanziamento annuale (prima del)	Termine per il pagamento intermedio finale (tra)	Termine per la presentazione dei conti**	Liquidazione del prefinanziamento
01/01/2014*-30/06/2015	-	01/07/2015 - 31/07/2015	15/02/2016	-
01/07/2015-30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016 - 31/07/2016	15/02/2017	Il prefinanziamento annuale del 2016 è liquidato entro il 31/05/2017
01/07/2016-30/06/2017	01/07/2017	01/07/2017 - 31/07/2017	15/02/2018	Il prefinanziamento annuale del 2017 è liquidato entro il 31/05/2018
01/07/2017-30/06/2018	01/07/2018	01/07/2018 - 31/07/2018	15/02/2019	Il prefinanziamento annuale del 2018 è liquidato entro il 31/05/2019
01/07/2018-30/06/2019	01/07/2019	01/07/2019 - 31/07/2019	15/02/2020	Il prefinanziamento annuale del 2019 è liquidato entro il 31/05/2020
01/07/2019-30/06/2020	01/07/2020	01/07/2020 - 31/07/2020	15/02/2021	Il prefinanziamento annuale del 2020 è liquidato entro il 31/05/2021
01/07/2020-30/06/2021	01/07/2021	01/07/2021 - 31/07/2021	15/02/2022	Il prefinanziamento annuale del 2021 è liquidato entro il 31/05/2022
01/07/2021-30/06/2022	01/07/2022	01/07/2022 - 31/07/2022	15/02/2023	Il prefinanziamento annuale del 2022

				è liquidato entro il 31/05/2023
01/07/2022-30/06/2023	01/07/2023	01/07/2023 - 31/07/2023	15/02/2024	Il prefinanziamento annuale del 2023 è liquidato entro il 31/05/2024
01/07/2023-30/06/2024	-	01/07/2024 - 31/07/2024	15/02/2025	-

* comprendente la spesa a titolo dell'IOG ammissibile al 01/09/2013

** oppure il 01/03/20xx, su richiesta dello Stato membro

Dopo la presentazione dei conti, la Commissione procederà al loro esame e fornirà le sue conclusioni in merito alla loro accettazione al più tardi entro il 31 maggio N+1, a norma dell'articolo 84 dell'RDC.

Il termine di presentazione dei conti può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo N+1, previa richiesta motivata degli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, dell'RF.

Il periodo contabile, il fondo (o il FEAMP) e il programma devono essere chiaramente identificati nei conti, in conformità al modello dei conti definito nell'RdE. In caso di programmi plurifondo, i conti devono essere trasmessi separatamente per ciascun fondo, come indicato nell'RdE (tranne per la dotazione specifica assegnata all'IOG e per il FSE).

3. IMPORTI REGISTRATI NEL SISTEMA CONTABILE DELL'AC

Di regola, occorre dire che il modello dei conti rispecchia il modello della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile in questione.

Le informazioni sugli importi a livello di asse prioritario (e di categoria di regioni) iscritti nel sistema contabile dell'AC devono essere presentate alla Commissione utilizzando il modello riportato nell'appendice 1.

Priorità	Importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione (A)	Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni (B)	Importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (C)
Priorità (categoria di regioni/tipo di intervento (IOG), ove applicabile)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

3.1. Chiarimenti in merito alle colonne (A), (B) e (C) dell'appendice 1

3.1.1. Colonna A

L'AC deve escludere dai conti le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile, qualora tali spese siano soggette a una valutazione in corso della loro legittimità e regolarità. A norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse dall'AC in

una domanda di pagamento intermedia relativa a un successivo periodo contabile. Gli importi registrati nel sistema contabile di un'AC relativi a un periodo contabile possono essere superiori agli importi effettivamente dichiarati nei conti annuali per tale periodo contabile, a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, dell'RDC.

Occorre escludere dai conti anche la spesa irregolare riscontrata attraverso il lavoro di audit (svolto dalle AA o sotto la loro supervisione, dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea) e derivante dagli adeguamenti effettuati dall'AG e dall'AC (ulteriori verifiche di gestione o attività di verifica) in relazione alla spesa dichiarata durante il periodo contabile.

Tutti gli importi per cui siano state riscontrate irregolarità durante il periodo contabile o tra la fine del periodo contabile e la presentazione dei conti devono esserne esclusi qualora non siano già stati ritirati da una domanda di pagamento intermedio durante il periodo contabile o se l'importo è ancora incluso nella domanda finale di pagamento intermedio.

Se, dopo la presentazione dei conti del periodo contabile N, vengono riscontrate irregolarità nella spesa inclusa nei conti precedenti (compresi i conti del periodo contabile N), lo Stato membro ha la possibilità di ritirare la spesa irregolare dal programma, escludendola da una domanda successiva di pagamento intermedio, o di lasciare la spesa certificata nei conti precedenti in attesa dell'esito della procedura di recupero [cfr. la sezione 2 delle *Guidance for Member States on Amounts Withdrawn, Recovered, to be Recovered and Irrecoverable Amounts* (Linee guida della Commissione per gli Stati membri sugli importi stralciati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi inesigibili), rif. EGESIF 15-0017-2 del 25/01/2016].

La colonna A contiene l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'AC nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione. Si tratta di un dato cumulativo nell'ambito del periodo contabile, che corrisponde all'importo dichiarato nella domanda finale di pagamento intermedio di detto periodo, detratte le eventuali somme escluse in seguito ad audit o attività di controllo. Di conseguenza gli importi riportati in questa colonna devono essere uguali o inferiori all'importo corrispondente dichiarato nella domanda finale di pagamento intermedio (colonna B dell'appendice 1).

3.1.2. Colonna B

La colonna B contiene l'importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni. L'importo della spesa pubblica (definita all'articolo 2, paragrafo 15, dell'RDC) è in funzione degli importi dichiarati nella colonna A ed è pari o inferiore all'importo richiesto nella colonna A.

Per i motivi precedentemente esposti, gli importi riportati in questa colonna devono essere uguali o inferiori all'importo corrispondente dichiarato nella domanda finale di pagamento intermedio (colonna C dell'appendice 1).

3.1.3. Colonna C

La colonna C contiene l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, dell'RDC. Si tratta dell'importo totale della corrispondente spesa pubblica (cofinanziata sia dall'UE che a livello nazionale) versato ai

beneficiari in conformità al termine dei 90 giorni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, dell'RDC.

A norma dell'articolo 132, paragrafo 2, dell'RDC, questo pagamento può essere interrotto dall'AG in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

- l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione, oppure
- è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Questa colonna non va utilizzata ai fini del calcolo del saldo contabile.

4. IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER PROGRAMMA EROGATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari e gli importi erogati dagli strumenti finanziari devono essere riportati nell'appendice 6. Qualora gli importi che sono stati esclusi dai conti contengano spese relative agli strumenti finanziari, tali importi devono riflettersi in detta appendice di conseguenza. Le informazioni riportate dagli Stati membri in questa appendice saranno utilizzate dalla Commissione per la preparazione dei suoi conti annuali. Per informazioni dettagliate sul contenuto dei campi, consultare le *Guidance for Member States on Article 41 CPR – Requests for payment* (Linee guida per gli Stati membri sull'articolo 41 RDC – Richieste di pagamento), rif. EGESIF 15-0006-01 dell'08/06/2015. Gli adeguamenti di importi provenienti dagli strumenti finanziari rispetto alla domanda finale di pagamento intermedio devono riflettersi nell'appendice 6.

5. ANTICIPI VERSATI NEL QUADRO DI AIUTI DI STATO (ARTICOLO 131, PARAGRAFI 4 E 5, DELL'RDC)

Priorità	Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo	Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo	Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso
	(A)	(B)	(C)
Priorità (categoria di regioni/tipo di intervento (IOG), ove applicabile)	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

A norma dell'articolo 131, paragrafo 4, dell'RDC, gli anticipi possono essere versati ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto e inclusi in una domanda di pagamento fino a un massimo del 40% dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione.

A norma dell'articolo 131, paragrafo 5, dell'RDC, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative a ciascuna domanda di pagamento richieste dalle

colonne A, B e C dell'appendice 2. Gli adeguamenti di tali importi inclusi nella domanda finale di pagamento intermedio devono riflettersi nell'appendice 7.

Le informazioni riportate dagli Stati membri in questa appendice saranno utilizzate dalla Commissione per la preparazione dei suoi conti annuali. Ciò permette alla Commissione di identificare nei propri conti come risconto attivo la parte di spesa dichiarata nelle domande di pagamento costituita da anticipi.

Qualora gli importi che sono stati esclusi dai conti contengano spese relative ad anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato, tali importi devono riflettersi in tale appendice di conseguenza.

Come indicato nell'RdE, i dati contenuti in questa appendice saranno riportati cumulativamente a partire dall'inizio del programma.

5.1.1. Colonna A

La colonna A contiene l'importo complessivo versato come anticipo dal programma nel quadro di aiuti di Stato. Corrisponde all'importo del contributo UE e del contributo nazionale che l'AG ha versato a titolo di anticipi ai beneficiari.

L'importo contenuto in questa colonna deriva dai dati cumulativi riportati nella domanda finale di pagamento intermedio (allegato VI, appendice 2 – colonna A).

5.1.2. Colonna B

La colonna B contiene l'importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari per liquidare gli anticipi che sono stati loro versati dall'organismo che concede l'aiuto e sono stati già dichiarati alla Commissione. La spesa, giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, deve essere sostenuta al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

Questo importo corrisponde alla spesa già sostenuta e versata dai beneficiari e coperta dagli anticipi già dichiarati alla Commissione.

L'importo contenuto in questa colonna deriva dai dati cumulativi riportati nella domanda finale di pagamento intermedio (allegato VI dell'RdE, appendice 2 – colonna B).

5.1.3. Colonna C

La colonna C contiene l'importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso. Tale importo corrisponde alla spesa non sostenuta dai beneficiari, per la quale non è ancora trascorso il periodo di tre anni successivo all'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2023, se anteriore.

L'importo contenuto in questa colonna deriva dai dati cumulativi riportati nella domanda finale di pagamento intermedio (allegato VI dell'RdE, appendice 2 – colonna C).

6. RICONCILIAZIONE DELLE SPESE

Priorità	<i>Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione</i>		<i>Spesa dichiarata conformemente all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013</i>		<i>Differenza</i>		<i>Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)</i>
	Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni	Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni	Importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione	Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni	(E = A - C)	(F = B - D)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
Priorità (categoria di regioni/tipo di intervento (IOG), ove applicabile)	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="Cu" input="G">	<type="S" maxlength="500" input="M">
di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit relativi alle operazioni effettuati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013					<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	

Come spiegato nella sezione 3.1.1 delle presenti linee guida, l'AC può escludere importi dai conti. Per questo motivo gli importi dichiarati nella domanda finale di pagamento relativa al periodo contabile trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio potrebbero essere più alti degli importi inclusi nei conti per il rispettivo periodo contabile e le eventuali discrepanze devono essere motivate in questa tabella di riconciliazione.

6.1.1. Colonne A e B

I dati di queste colonne sono generati automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base della domanda finale di pagamento intermedio.

Nelle prime due colonne (A e B) viene riportata la spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento intermedio presentate alla Commissione per il periodo contabile in questione. Poiché le domande di pagamento intermedio sono cumulative nell'ambito del periodo contabile, tali dati devono corrispondere agli importi indicati nella domanda finale di pagamento intermedio (colonne B e C).

La colonna A contiene l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni; tale importo corrisponde ai dati registrati nella domanda di pagamento intermedio (allegato VI dell'RdE, colonna B). La colonna B contiene l'importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni; tale importo corrisponde ai dati registrati nella domanda di pagamento intermedio (allegato VI dell'RdE, colonna C).

6.1.2. Colonne C e D

I dati di queste colonne sono generati automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base degli importi registrati nell'appendice 1.

Le due colonne (C e D) contengono la spesa dichiarata nei conti a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC.

La colonna C contiene l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'AC nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione; tale importo corrisponde ai dati registrati nei conti (appendice 1 – colonna A). La colonna D contiene l'importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni; tale importo corrisponde ai dati registrati nei conti (appendice 1 – colonna B).

6.1.3. Colonne E, F e G

Le differenze tra la spesa dichiarata nella domanda finale di pagamento intermedio del periodo contabile (le prime due colonne, A e B) e la spesa certificata nei conti (le due colonne successive, C e D) possono essere dovute principalmente alle esclusioni di importi effettuate in seguito al lavoro di audit e ad ulteriori verifiche di gestione posteriori alla fine del periodo contabile⁵. Tali differenze sono indicate nelle colonne E (differenza tra le colonne A e C) e F (differenza tra le colonne B e D).

⁵ Cfr. la sezione 1.4 di *Guidance for Member States on Amounts Withdrawn, Recovered, to be Recovered and Irrecoverable Amounts*, rif. EGESIF 15-0017-2 del 25/01/2016.

I dati delle colonne E e F sono generati automaticamente dal sistema SFC2014.

Gli adeguamenti devono consistere in rettifiche negative, in modo da ridurre la spesa dichiarata nella domanda finale di pagamento intermedio. Gli adeguamenti positivi devono essere rettificati in una domanda successiva di pagamento intermedio e non nei conti (per esempio nel caso di un errore materiale).

Nelle "osservazioni" della colonna G vanno riportati chiarimenti, giustificazioni e osservazioni. Qualora siano riportate differenze nella colonna E o F, è obbligatorio compilare la colonna G.

Il testo di questa colonna deve corrispondere a un eventuale rimando al riepilogo annuale o alla relazione annuale di controllo, ove pertinente. L'AC deve riportare informazioni pertinenti che siano concise, complete ed esaurienti, spiegando il contesto e, se del caso, fornendo riferimenti a documenti nazionali correlati (relazioni annuali di controllo, decisioni giudiziarie ecc.). Se necessario, lo Stato membro può aggiungere una nota esplicativa a parte, senza ripetere, tuttavia, le informazioni contenute negli altri documenti del "pacchetto di affidabilità" (riepilogo annuale, dichiarazione di affidabilità di gestione, relazione annuale di controllo e parere di audit). Anche la parte degli adeguamenti risultanti da audit di operazioni a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'RDC deve essere specificamente citata nell'ultima riga della tabella, come indicato nell'RdE.

7. PRESENTAZIONE DEI CONTI

7.1. Presentazione

7.1.1. Controlli di conformità tra documenti

Conformemente al principio della separazione delle funzioni, il quadro giuridico assegna la responsabilità di elaborare diversi elementi del pacchetto dei conti a diverse autorità (i conti sono affidati all'AC, la dichiarazione di affidabilità di gestione e il riepilogo annuale all'AG, il parere di audit e la relazione annuale di controllo all'AA). La correlazione tra tutti questi documenti richiede accordi di coordinamento tra le autorità del programma a livello nazionale e regionale (ove pertinente) affinché i controlli di conformità vengano svolti prima della presentazione. Per garantire tale coordinamento occorre definire procedure nazionali.

Si raccomanda pertanto di stipulare accordi interni agli Stati membri per consentire a una delle autorità (che deve essere designata a livello nazionale o regionale) di eseguire tutti i controlli di conformità richiesti, prestando particolare attenzione alla corrispondenza tra le tabelle.

Il coordinamento interno è ancora più importante per i programmi di CTE e deve essere stabilito in questi programmi.

In tale contesto si consiglia alle autorità nazionali di definire, fin dall'inizio del periodo, scadenze interne per la trasmissione dei conti provvisori all'AA, che deve disporre di tempo sufficiente per la propria revisione, in modo da poter emettere un parere di audit ponderato entro il 15 febbraio dell'anno N+1.

7.1.2. Disposizioni transitorie per l'adozione tardiva dei programmi o la designazione tardiva di autorità

A norma dell'articolo 135, paragrafo 2, dell'RDC, la domanda finale di pagamento intermedio del periodo contabile (che scade il 30/06/2015) deve essere trasmessa antecedentemente alla prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile (dal 01/07/2015 al 30/06/2016).

Qualora non si debba dichiarare alcuna spesa alla Commissione durante il primo periodo contabile, possono verificarsi i seguenti scenari.

CASO 1

Per tutti i programmi adottati e notificati all'AG e all'AC prima del 31 luglio 2015, tra il 1° e il 31 luglio 2015 l'AC ha presentato domande finali di pagamento intermedio con importi pari a zero. Non occorre presentare conti per il primo periodo contabile relativamente a questi programmi. Lo Stato membro deve trasmettere tutti gli altri documenti relativi al "pacchetto di affidabilità" (riepilogo annuale, dichiarazione di affidabilità di gestione, relazione annuale di controllo e parere di audit).

CASO 2

Se il programma è stato adottato e la designazione dell'AG e dell'AC è stata notificata prima del 15 febbraio 2016, l'AC non deve trasmettere una domanda finale di pagamento intermedio per il primo periodo contabile. Di conseguenza, poiché non è stata trasmessa alcuna domanda di pagamento, l'AC non deve presentare conti per il primo periodo contabile. Lo Stato membro deve trasmettere tutti gli altri documenti relativi al "pacchetto di affidabilità".

CASO 3

Se il programma è adottato prima o dopo il 30 giugno 2015 e la notifica all'AG e all'AC non è avvenuta entro il 15 febbraio 2016, poiché l'AG e l'AC possono essere state designate o meno e non è stata inviata alcuna notifica, non è necessario presentare la domanda finale di pagamento intermedio né i conti per il primo periodo contabile. Analogamente, non occorre trasmettere la dichiarazione di affidabilità di gestione né il riepilogo annuale. Sono invece necessari la relazione annuale di controllo e il parere di audit basato sul lavoro di audit iniziale eventualmente svolto.

Per quanto concerne la dichiarazione di affidabilità di gestione, le *Guidance on the Drawing of Management Declaration and Annual Summary [Linee guida sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e del riepilogo annuale (EGESIF_15-0008-02 del 19/08/2015)]* della Commissione spiegano alla sezione 4 le disposizioni transitorie per l'adozione tardiva dei programmi o la designazione tardiva dell'AG. Per quanto concerne il caso 2 summenzionato, l'AG deve redigere la dichiarazione di affidabilità di gestione e il riepilogo annuale sulla base di tutte le informazioni in suo possesso alla data della designazione e fino alla data di presentazione dei conti alla Commissione.

In merito al primo periodo contabile, la relazione annuale di controllo può avere un formato semplificato, ossia includere le informazioni richieste dall'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione per le sezioni applicabili, che possono limitarsi

alla sola sezione sugli audit dei sistemi, qualora ne siano stati svolti relativamente al primo periodo contabile. L'allegato 3 delle *Guidance on Annual Control Report and Audit Opinion [Linee guida sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit (EGESIF 15_0002-02 del 09/10/2015)]* della Commissione contiene ulteriori spiegazioni in merito al parere di audit. Alla fine della sezione III di tali linee guida è riportata una proposta di testo per esprimere la rinuncia ad emettere un parere; l'AA può adattare tale testo a seconda delle restrizioni di ambito specifiche che possono essersi verificate nel primo periodo contabile in relazione ai tre scenari summenzionati.

7.1.3. Modalità pratiche per la richiesta di una proroga del termine

A norma dell'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), dell'RF, il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato. La richiesta deve essere inviata prima del 15 febbraio sotto forma di lettera in cui vengono precisate le circostanze eccezionali che giustificano la proroga.

7.1.4. Conseguenze in caso di mancata presentazione dei conti o di una delle appendici

La tardiva presentazione comporterà automaticamente un ritardo nella procedura di esame e di accettazione e potrebbe essere considerata uno dei "motivi addebitabili allo Stato membro" di cui all'articolo 139, paragrafo 4, dell'RDC che possono causare la proroga della procedura di esame oltre il 31 maggio.

Ciò può comportare a sua volta una liquidazione ritardata del saldo finale per quel determinato periodo contabile.

A norma dell'articolo 83, paragrafo 1, lettera c), dell'RDC, l'ordinatore delegato può inoltre interrompere i termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio qualora non sia stato presentato uno dei documenti richiesti a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, dell'RF.

8. CALCOLO DEL SALDO ANNUALE

8.1. Calcolo del saldo annuale

A differenza del periodo 2007-2013, in cui il tasso di cofinanziamento è stato applicato retroattivamente alla spesa dichiarata dall'inizio del periodo di programmazione, nel periodo 2014-2020 il tasso di cofinanziamento sarà applicato alla spesa dichiarata in un determinato periodo contabile.

Sulla base dei conti accettati, gli importi imputabili ai fondi e al FEAMP saranno calcolati impiegando il tasso di cofinanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda finale di pagamento intermedio. Inoltre, se all'atto della presentazione alla Commissione della domanda finale di pagamento intermedio uno Stato membro beneficiava del reintegro a norma dell'articolo 24 dell'RDC, ciò comporta altresì l'applicazione del reintegro al calcolo del saldo contabile.

Gli importi utilizzati ai fini di questo calcolo saranno estratti dalle colonne (A) e (B) dell'appendice 1 del modello dei conti.

Il saldo contabile verrà successivamente calcolato detraendo il sostegno dell'UE versato (da parte della Commissione per le domande di pagamento intermedio ricevute durante il periodo contabile) e il prefinanziamento annuale pagato dagli importi imputabili ai fondi o al FEAMP.

L'osservanza del massimale indicato all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), dell'RDC verrà verificata al momento della chiusura del programma. Ai fini dell'osservanza di tale massimale, la Commissione terrà conto di tutti i pagamenti intermedi (compresi gli importi conformi all'articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC) effettuati a beneficio del programma a partire dall'inizio dello stesso.

8.2. Conseguenze finanziarie

Dopo la procedura di esame e di accettazione dei conti e in base al risultato derivante dal calcolo del saldo, la Commissione verserà ogni ulteriore importo dovuto oppure determinerà gli importi da recuperare. Gli importi dovuti saranno versati entro 30 giorni dall'accettazione dei conti.

Gli importi da recuperare saranno considerati entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 177, paragrafo 3, dell'RF. Tali recuperi non costituiranno una rettifica finanziaria e non comporteranno una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP al programma.

Qualora dal calcolo del saldo risulti l'esistenza di importi da recuperare, sarà prevista, ove possibile, la compensazione degli eventuali importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma.

In pratica ciò significa che, qualora siano presenti domande di pagamento da liquidare nel termine di 30 giorni di calendario a decorrere dall'accettazione dei conti, verrà effettuata una compensazione con tali pagamenti. In assenza di domande di pagamento, pertanto, non si potrà effettuare alcuna compensazione e verrà emesso un ordine di recupero. Non verranno effettuate compensazioni con i pagamenti del prefinanziamento annuale. Saranno versati gli importi dovuti e saranno emessi gli ordini di recupero, fatti salvi gli articoli 83 e 142 dell'RDC.

In tutti i casi, la liquidazione del prefinanziamento annuale sarà effettuata dalla Commissione mediante spesa o recupero.

8.3. Esempio semplificato di calcolo del saldo

Questo esempio semplificato illustra il calcolo del saldo per il periodo contabile dal 01/07/2015 al 30/06/2016 in base ai seguenti presupposti: un programma basato sul costo totale con un asse prioritario e un tasso di cofinanziamento dell'85%. Il contributo dei fondi (o del FEAMP) per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma è pari a 850 EUR.

Per il secondo periodo contabile è stato versato un prefinanziamento annuale prima del 1° luglio 2016 di 20 EUR (a1).

1/ Domanda finale di pagamento intermedio

L'AC presenta la domanda finale di pagamento intermedio per questo programma tra il 01/07/2016 e il 31/07/2016, con i seguenti importi:

Domanda finale di pagamento intermedio		
Asse prioritario	Totale (B)	Spesa pubblica (C)
PO (Programma operativo) – 1	260 EUR	200 EUR

In base a questa domanda finale di pagamento intermedio, il sostegno dell'UE versato allo Stato membro si calcola come segue:

- il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario si applica alla spesa totale dichiarata nella domanda finale di pagamento intermedio: 260 EUR (B) x 85% = 221 EUR. Se, all'atto della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio, uno Stato membro sta beneficiando del reintegro a norma dell'articolo 24 dell'RDC, il tasso di cofinanziamento aumenta del 10% (purché non superi il 100%). In tal caso verrà perciò applicato un tasso di cofinanziamento del 95% anziché dell'85%;
- si verifica il rispetto del massimale indicato all'articolo 130, paragrafo 2, lettera b), dell'RDC, che tiene conto di tutti i pagamenti intermedi, compresi gli importi conformi all'articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC;
- la Commissione rimborsa, a titolo di pagamento intermedio, il 90% dell'importo calcolato: 221 EUR x 90% = 198,9 EUR (b1).

2/ Conti

Scenario 1:

le autorità dello Stato membro non hanno individuato spese illegittime o irregolari. Gli importi dichiarati nella domanda finale di pagamento intermedio sono confermati nella loro totalità e non vi sono importi soggetti a valutazione in corso (cfr. l'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC) né importi riscontrati dal lavoro di audit che vengano esclusi dai conti. L'AC trasmette alla Commissione i conti del periodo contabile dal 01/07/2015 al 30/06/2016 entro il 15 febbraio 2017.

L'appendice 1 del modello dei conti contiene i seguenti importi:

Conti		
Asse prioritario	Totale (A)	Spesa pubblica (B)
PO – 1	260 EUR	200 EUR

L'importo imputabile ai fondi (o al FEAMP) si calcola come segue:

- il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario (in vigore al momento della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio) si applica all'importo complessivo certificato nei conti: 260 EUR (A) x 85% = 221 EUR (c1). Se, all'atto della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio, uno Stato membro sta beneficiando del reintegro a norma dell'articolo 24 dell'RDC, il tasso di cofinanziamento aumenta del 10% (purché non superi il 100%). In tal caso verrà perciò applicato un tasso di cofinanziamento del 95% anziché dell'85%;
- si verifica il rispetto del massimale indicato all'articolo 130, paragrafo 2, lettera b), dell'RDC, che tiene conto di tutti i pagamenti intermedi, compresi gli importi conformi all'articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC.

Il saldo viene successivamente calcolato detraendo il sostegno dell'UE versato (calcolato nella domanda finale di pagamento intermedio) e il prefinanziamento annuale pagato dall'importo imputabile ai fondi (o al FEAMP): 221 EUR (c1) – 198,9 EUR (b1) – 20 EUR (a1) = 2,1 EUR

Poiché dal calcolo del saldo si ricava un importo positivo, la Commissione verserà tale importo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti.

Scenario 2:

Le autorità dello Stato membro hanno detratto alcuni importi soggetti a una valutazione in corso (articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC) o riscontrati attraverso il lavoro di audit.

p.m. Importi detratti dai conti prima della presentazione		
Asse prioritario	Totale (A)	Spesa pubblica (B)
PO – 1	60 EUR	40 EUR

L'AC trasmette alla Commissione i conti del periodo contabile dal 01/07/2015 al 30/06/2016 entro il 15 febbraio 2017.

L'appendice 1 dei conti contiene i seguenti importi:

Conti		
Asse prioritario	Totale (A)	Spesa pubblica (B)
PO – 1	200 EUR	160 EUR

L'importo imputabile ai fondi (o al FEAMP) viene calcolato come segue:

- il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario (in vigore al momento della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio) si applica all'importo complessivo certificato nei conti: 200 EUR (A) x 85% = 170 EUR (c1). Se, all'atto della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio, uno Stato membro sta beneficiando del reintegro a norma dell'articolo 24 dell'RDC, il tasso di

cofinanziamento aumenta del 10% (purché non superi il 100%). In tal caso verrà perciò applicato un tasso di cofinanziamento del 95% anziché dell'85%;

- si verifica il rispetto del massimale indicato all'articolo 130, paragrafo 2, lettera b), dell'RDC, che tiene conto di tutti i pagamenti intermedi, compresi gli importi conformi all'articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC.

Il saldo viene successivamente calcolato detraendo il sostegno dell'UE versato (calcolato nella domanda finale di pagamento intermedio) e il prefinanziamento annuale pagato dall'importo imputabile ai fondi (o al FEAMP): 170 EUR (c1) – 198,9 EUR (b1) – 20 EUR (a1) = – 48,9 EUR.

Poiché dal calcolo del saldo si ricava un importo negativo, tale importo sarà oggetto di un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che verrà eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma.

9. ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, dell'RF e dell'articolo 84 dell'RDC, applica le procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro, tramite lettera dell'ordinatore delegato di ciascuna direzione generale, se può accettare i conti.

Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine suddetto, la Commissione comunica allo Stato membro, a norma dell'articolo 139, paragrafo 4, dell'RDC, le ragioni specifiche e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

Se in quel momento non è ancora in grado di accettarli, la Commissione deve determinare, sulla base delle informazioni disponibili, l'importo imputabile ai fondi o al FEAMP per il periodo contabile e informarne lo Stato membro (articolo 139, paragrafo 8, dell'RDC).

- Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, quest'ultima calcola il saldo contabile come indicato nella precedente sezione 8.
- In assenza di tale accordo, la Commissione adotta una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi (o al FEAMP) per il periodo contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi (o del FEAMP) al programma. Sulla base di tale decisione, la Commissione calcola il saldo contabile come descritto nella precedente sezione 8.

Nell'ambito della procedura di esame possono avere luogo su base formale o informale, a seconda delle questioni trattate, scambi di informazioni tra i servizi della Commissione e le

autorità responsabili dei programmi. Dopo l'esame, le rettifiche richieste su iniziativa della Commissione daranno sempre luogo a una richiesta formale.

Come indicato nell'RdE, verrà attribuita una versione ad ogni serie di conti presentata dallo Stato membro. Nel quadro delle procedure sopra descritte, l'AC potrebbe essere chiamata a presentare una versione riveduta dei conti. È quindi importante tenere traccia delle versioni trasmesse alla Commissione.